

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1996

Presidenza del vice presidente CIRAMI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1389) *Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati*

(1371) BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	5
BATTAGLIA (AN)	4
BUCCIERO (AN)	4
GRECO (Forza Italia), relatore alla Commissione	2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1389) SENESE ed altri: Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati

(1371) BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense», già approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti, Folena, Bonito, Carboni, Parrelli, Olivieri, Serafini, Saraceni, Siniscalchi, Schietroma, Lucidi, Altea, Pittella e Detomas.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1371, recante: «Soppressione dell'albo dei procuratori legali», d'iniziativa del senatore Battaglia.

Data l'identità della materia propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Greco di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, trovando i due disegni di legge identica materia, riferirò congiuntamente su di essi in forma semplice e breve perchè semplici e brevi sono le previsioni in essi contenute.

La proposta di legge n. 1389, trasmessaci dall'altro ramo del Parlamento, più complessa quanto al numero delle disposizioni, risulta però già ampiamente approfondita presso la Camera dei deputati, dopo la riunione in un unico testo di due diverse proposte di legge.

A sua volta, il disegno di legge n. 1371, presentato dal senatore Battaglia, si compone di appena tre articoli, per uno dei quali, il terzo, mi permetto di suggerire la soppressione, stante la superfluità della previsione in relazione alle già intervenute modifiche dell'oggetto da essa trattato. Al riguardo, ho già parlato con il proponente, il quale peraltro si era reso conto che, in effetti, quella contenuta nell'articolo 3 era una previsione un po' fuori luogo, dal momento che è già intervenuta la modifica delle tariffe che ha equiparato gli onorari dei procuratori legali a quelli degli avvocati.

A parte eventuali modifiche e la necessità di provvedere ad una loro fusione in unico testo, entrambe le iniziative - a mio parere - sono, in linea di massima, da condividere nei loro contenuti.

Sia l'una che l'altra propongono la soppressione dell'albo dei procuratori legali e quella proveniente dalla Camera prevede, inoltre, all'articolo 5, talune modifiche in materia di esercizio della professione forense dinanzi alle giurisdizioni superiori, mentre, con il citato articolo 6, formulato in sede di presentazione di un emendamento aggiuntivo a firma dello stesso relatore, cerca di assicurare un coordinamento tra le attuali disposizioni e le norme che disciplinano l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Oggi la distinzione tra avvocato e procuratore legale risulta ormai superata, posto che l'esercizio della professione forense anche dinanzi alla Corte d'appello è stata riconosciuta ai procuratori legali con la legge 30 luglio 1984, n. 399.

Inoltre, il superamento di detta distinzione discende anche dalla istaurazione del Mercato unico europeo e dalla nuova regolamentazione delle tariffe forensi. Infatti, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ha reso attuativa la direttiva CEE n. 48 del 1989, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore con omologazione anche delle formazioni professionali, mentre il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, al punto 7, ha stabilito che al procuratore «sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previste per l'avvocato».

Trattasi, pertanto, di intervenire con una modifica normativa di carattere essenzialmente terminologico e di razionalizzare il nostro sistema in conformità alla normativa europea in vigore. Esigenza questa che tende ad evitare possibili illegittime discriminazioni tra l'esercente la professione legale di un qualunque paese europeo e il procuratore legale iscritto nell'apposito albo in Italia. Si legge, infatti, in una delle due relazioni che accompagnano le proposte di legge depositate alla Camera: «Senza l'auspicata modifica, il procuratore legale italiano, se iscritto a Roma, potrebbe esercitare a Bruxelles ma non a Milano» e questa sarebbe una discriminazione, un'ingiustizia palese, che va quindi evitata.

Fatte queste premesse, credo di poter prevedere una generale convergenza delle forze politiche e una larga condivisione delle disposizioni in esame, come mi sembra di poter dedurre sia da alcuni colloqui informali avuti con i diversi rappresentanti dei Gruppi e sia dagli interventi svolti dai colleghi parlamentari in sede di discussione e di approvazione del testo unificato presso la Camera, dove peraltro erano stati presentati alcuni emendamenti, poi ritirati in quanto giudicati ultronei rispetto al *thema decidendum*. Si è ritenuto infatti più opportuno ripresentare tali proposte allorquando si parlerà, in un prossimo futuro, della riforma generale dell'ordinamento professionale.

Termino questa breve relazione, rassegnando alla vostra attenzione una oculata valutazione di quelle parti delle disposizioni che, limitando l'iscrizione all'albo professionale a coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione nella versione «riformata» nel 1989 dalla legge n. 142, potrebbero portare a una interpretazione preclusiva della possibilità di iscrizione all'albo per tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione in epoca precedente alla citata ultima riforma. Ciò potrebbe dar luogo ad un altro paradosso simile a quello già portato ad esempio: un avvocato di Barcellona - dove non si richiedono esami di abilitazione - avrà diritto ad essere iscritto nell'albo unico degli avvocati italiani, mentre non potranno farlo i procuratori legali italiani che gli esami li hanno superati, ma in una data antecedente rispetto alla riforma del 1989.

Valutiamo, cioè, se non sia il caso di emendare l'articolo 2 del disegno di legge n. 1389, così da non escludere il diritto all'iscrizione anche a coloro che, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione conseguita prima del 1989, attualmente non risultano iscritti all'albo per i motivi più diversi. Vi sono molte persone, infatti, che prima del 1989 hanno sostenuto l'esame di abilitazione e che, poi, si sono cancellati dall'albo o per una situazione di incompatibilità o altri motivi. Ebbene, laddove costoro volessero, alla luce di questa nuova legge, iscriversi all'albo degli avvocati si troverebbero, in base all'articolo 2 del disegno di legge n. 1389, nell'impossibilità di farlo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Greco per la sua esauriente esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BUCCIERO. Signor Presidente, condivido anch'io lo spirito che ha animato i presentatori dei disegni di legge in discussione e, in linea di massimo, sono perfettamente d'accordo con il contenuto della relazione svolta dal senatore Greco. Tuttavia, debbo confessare che nutro alcune perplessità, le quali mi derivano da un dubbio, che verificherò non appena possibile e che forse non ha sfiorato i colleghi della Camera dei deputati quando hanno licenziato il disegno di legge n. 1389.

Intendo dire che l'avvocato è attualmente iscritto in un albo e il procuratore in un altro, però i disegni di legge non hanno tenuto presente forse la doppia funzione che ha l'esercente la professione forense, e cioè la funzione di difesa e quella di rappresentanza. Da qui potrebbe nascere una serie di conseguenze, non escluse quelle che riverberano poi sulle tariffe professionali. Mi riservo quindi di esaminare i disegni di legge alla luce di queste mie preoccupazioni, vale a dire circa la confusione che si fa molte volte tra il titolo di avvocato e quello di procuratore, senza considerare che dalla stessa persona, sia quella del procuratore che dell'avvocato, sono coperte due funzioni ben distinte. È questo il lavoro che mi premurerò di fare e quindi di trasfondere eventualmente in un emendamento.

Voglio anche ricordare, signor Presidente, che il senatore Senese, che purtroppo è andato via, mi aveva pregato di far presente alla Commissione che forse questo è proprio il caso per cogliere l'occasione per sentire il Consiglio nazionale forense. Lo riferisco per correttezza.

BATTAGLIA. Signor Presidente, pronuncerò poche battute per cercare di chiarire alcuni aspetti, per quello che è possibile, anche perchè la relazione è stata molto esaustiva e quindi ha risposto certamente a tutti quelli che possono essere gli interrogativi in riferimento al ruolo e alla funzione del procuratore legale e ai differenziamenti nei confronti dell'avvocato. Il riferimento che ha fatto il relatore al ruolo del procuratore legale mirava ad individuare il forte contrasto tra le diverse competenze territoriali del procuratore legale, il quale potrebbe ad esempio esercitare a Bruxelles e viceversa non lo potrebbe fare in un'altra città italiana rispetto a quella in cui normalmente esercita. Dirò di più: il procuratore legale può assistere nei vari gradi di giudizio, corte d'assise e d'appello, però non può esercitare per emissione di assegni a vuoto a difesa di un soggetto

che si trova imputato in un processo, ad esempio, nel distretto di Caltanissetta.

Una disparità tra ruolo della funzione del procuratore e dell'avvocato: questa è stata la spinta che aveva determinato in me, anche nella precedente legislatura, l'intenzione di presentare un disegno di legge finalizzato al miglioramento e all'abolizione del ruolo del procuratore legale. Poi non è stato possibile presentarlo per altre motivazioni, anche per l'esistenza di un disegno di legge del fu senatore La Forgia che tanto fece in riferimento a questo ruolo e a questa battaglia. Quindi, proprio perchè era già presente quel disegno di legge, io ne ho ritenuto inopportuna la ripresentazione. Oggi sono stato però spinto a farlo, e ritengo che sia molto importante che questa Commissione approvi un testo che finalmente possa portare chiarezza al ruolo e alla funzione di chi è abilitato all'esercizio della professione. È questa la motivazione dello schematicismo del disegno di legge; è proprio per dare maggiore forza a questa esigenza che si è presentato un disegno di legge che propone la modifica dell'ordinamento forense anche nell'ottica di realizzare un accertamento circa l'iscrizione e le modalità di accesso alla professione, e che quindi modificherà certamente i termini per accedere al ruolo di cassazionista.

Si tratta di una materia tutta da studiare. Ma siccome in questo momento si pone un problema molto importante per la finalizzazione dell'attività stessa del procuratore legale e del ruolo che svolge all'interno degli studi professionali in collaborazione con il titolare di studio, ritengo che, al di là di tutte le altre articolazioni che cercano di inserire materia nuova che non è finalizzata a questo scopo, la Commissione possa rispondere immediatamente alle esigenze di gran parte degli operatori del diritto che si ritrovano in questa situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo non ritiene di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Propongo allora di assumere come testo base per l'esame da parte della Commissione il disegno di legge n. 1389, già approvato dalla Camera dei deputati, nonchè di rinviare il seguito dell'esame, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al giorno mercoledì 30 ottobre alle ore 15. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,45.

